

DELIBERA N. 17 del 13 Dicembre 2018

IL COMITATO PER I RICORSI DI CONDIZIONALITÀ  
*ex* articolo 21, comma 12, del d.lgs. n. 150/2015

**VISTO** il decreto legislativo n. 150 del 14 settembre 2015 recante “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell’articolo 1 comma 3 della legge 10 dicembre 2014, n. 183” e, in particolare, l’articolo 21, comma 12 che prevede l’istituzione di un Comitato che, con la partecipazione delle parti sociali, decide avverso i provvedimenti adottati dal centro per l’impiego, ai sensi del comma 10 del predetto articolo;

**VISTO** il D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, recante Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi;

**VISTA** la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 18 del 26 luglio 2017 istitutiva del Comitato per i ricorsi di condizionalità di cui all’art. 21, comma 12 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 (di seguito Comitato) e, in particolare, l’art. 1 che definisce la composizione del Comitato in parola;

**VISTO** il Decreto Direttoriale registrato al n. 84 del Registro Decreti in data 8 Marzo 2018 che nomina i membri del Comitato;

**VISTO** il Decreto Direttoriale registrato al n. 249 del Registro Decreti in data 5 Giugno 2018 di sostituzione dei rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in seno al Comitato giusta nota di richiesta n. 7787 del 24 maggio 2018;

**VISTA** la Delibera n. 1 del 22 maggio 2018, recante l’approvazione del Regolamento di organizzazione e funzionamento del Comitato per i ricorsi di condizionalità di cui all’articolo 21, comma 12, del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 150;

**CONSIDERATO** il Ricorso della Sig.ra [redacted], avverso i seguenti provvedimenti sanzionatori: provvedimento emanato il [redacted] dal Centro per l’Impiego di [redacted] di decurtazione un quarto di una mensilità percepita a titolo di NASpI, per mancata presentazione senza giustificato motivo alla prima convocazione dello stesso CpI per la stipula del Patto di servizio personalizzato; provvedimento emanato [redacted] dal Centro per l’Impiego di [redacted] di decurtazione una mensilità percepita a titolo di NASpI, per mancata presentazione senza giustificato motivo al 2° appuntamento fissato dallo stesso CpI per il giorno [redacted]; provvedimento emanato il [redacted] dal Centro per l’Impiego di [redacted] di decadenza dalla prestazione NASpI e dallo stato di disoccupazione, per mancata presentazione senza giustificato motivo al 3° appuntamento fissato dallo stesso CpI per il giorno [redacted]. Ricorso inviato all’ANPAL tramite raccomandata A/R in data [redacted] (prot. ANPAL n. [redacted]);

\*\*\*

procede all'esame, nell'ambito della seduta del 13 Dicembre 2018, del ricorso in parola.

\*\*\*

Dall'esame della documentazione prodotta, risulta che la Sig.ra [redacted] presenta richiesta di NASpI in data [redacted] tramite il Caf [redacted] di Arona (NO). In data [redacted] il CpI di [redacted] inviava comunicazione alla Sig.ra [redacted], all'indirizzo indicato dalla medesima, con la quale veniva convocata presso lo stesso CpI. Nella lettera di convocazione la Sig.ra [redacted] veniva invitata a contattare tempestivamente il CpI per fissare un appuntamento ai fini della stipula del Patto di servizio. In data [redacted] il CpI inviava comunicazione alla ricorrente, con la quale le veniva notificata l'applicazione della sanzione di decurtazione un quarto di una mensilità percepita a titolo di NASpI per mancata presentazione, senza giustificato motivo, alla prima convocazione. Nella stessa comunicazione veniva fissato il 2° appuntamento per il giorno [redacted]. In data [redacted] il CpI inviava comunicazione alla ricorrente, con la quale le veniva notificata l'applicazione della sanzione di decurtazione di una mensilità percepita a titolo di NASpI, per mancata presentazione, senza giustificato motivo, al 2° appuntamento. Nella stessa comunicazione veniva fissato il 3° appuntamento per il giorno [redacted]. In data [redacted] il CpI inviava comunicazione alla ricorrente, con la quale le veniva notificata l'applicazione della sanzione di decadenza dalla prestazione NASpI e dallo stato di disoccupazione, per mancata presentazione senza giustificato motivo al 3° appuntamento. La ricorrente chiede l'annullamento dei provvedimenti sanzionatori affermando di non aver ricevuto chiare informazioni – al momento della presentazione della domanda di NASpI – né in merito alle modalità/tempistiche di contatto con il CpI, né in merito all'obbligo di stipula del Patto di Servizio. La ricorrente afferma di aver ricevuto l'ultimo accredito NASpI dall'INPS a [redacted], di aver lavorato ad [redacted] aprile 2017, con un contratto della durata di un mese, presso un esercizio commerciale a [redacted] (NO) e di essere partita il [redacted] 2017 per il [redacted] per intraprendere un percorso lavorativo della durata di sei mesi. La Sig.ra [redacted] conferma, altresì, che le comunicazioni/notifiche del CpI sono arrivate al proprio indirizzo di residenza nelle date sopracitate, ma che lei ne ha avuto contezza solo in data [redacted] al suo rientro [redacted] Italia. Nella stessa giornata la ricorrente specifica di aver contattato telefonicamente il CpI per avere ulteriori informazioni in merito, in tale occasione il CpI confermava alla ricorrente la decadenza dalla prestazione NASpI e dallo stato di disoccupazione, per mancata presentazione, senza giustificato motivo, al 3° appuntamento. Posto quanto sopra, il Comitato, esaminata la documentazione, dopo approfondita discussione, dichiara inammissibile il ricorso per i motivi di seguito riportati. Nel caso di specie, considerando la decorrenza dei termini di presentazione (30 gg. solari) del ricorso dalla data di notifica dei provvedimenti sanzionatori in oggetto, il ricorso in parola risulta tardivamente presentato.

Il Comitato, concorda, altresì, che, anche nel merito, l'esame del ricorso avrebbe portato al suo rigetto. Nel caso di specie, la ricorrente non ha provveduto a comunicare al CpI il suo nuovo recapito a cui indirizzare le comunicazioni, né ha prodotto alcun tipo di documentazione, atta a motivare le sue assenze agli appuntamenti fissati dal CpI stesso, nei termini previsti. Le ipotesi di giustificato motivo, infatti, vanno comunicate e documentate,

di regola, entro la data e l'ora stabilite per l'appuntamento e, comunque, non oltre il giorno successivo alla data prevista, pena l'applicazione delle sanzioni previste in tema di condizionalità dall'art. 21, come previsto dalla nota MLPS 39-3374 del 2016.

P.Q.M.

Il Comitato, definitivamente pronunciando, dichiara inammissibile il ricorso.

La presente Delibera viene comunicata, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del D.P.R. 1199/1971, al CPI che ha emesso l'atto e alla ricorrente.

Così deciso, Roma 13 Dicembre 2018

**Il Presidente**  
Salvatore Pirrone

**Il Segretario**  
Rita De Rinaldis

